



## **Decreto n° 0161 / Pres.**

**Trieste, 11 luglio 2017**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

L.R. 7/2005, ART. 4. INTEGRAZIONE COMPONENTE DEL GRUPPO DI LAVORO TECNICO.

**Firmato da:**

DEBORA SERRACCHIANI

in data 11/07/2017

**Siglato da:**

GABRIELLA DI BLAS

in data 07/07/2017

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
il Presidente	

**Vista** la legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), come modificata dalla legge regionale 10 maggio 2016, n. 6 (Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7), ed in particolare l'articolo 4, che prevede l'istituzione, presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, di un Gruppo di lavoro tecnico, nominato con decreto del Presidente della Regione, per il raccordo delle iniziative in materia di molestie morali e psico-fisiche e fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro, composto da:

- il Direttore centrale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- il Direttore centrale competente in materia di sanità, o suo delegato;
- la Consigliera regionale di parità;
- un rappresentante dell'Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nominato previa intesa con l'ente stesso;
- un medico, uno psicologo esperto in materia di lavoro e un avvocato giuslavorista individuati dall'Amministrazione regionale nell'ambito dei nominativi forniti dai rispettivi ordini professionali;

**Vista** la nota del 25 novembre 2016 con cui il Direttore generale dell'Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro – denominata anche Ispettorato nazionale del lavoro - comunicava l'impossibilità temporanea di procedere alla designazione richiesta a motivo della non completa operatività dell'ente da poco costituito e si riservava di procedere alla designazione in un momento successivo;

**Visto** il proprio decreto 9 febbraio 2017, n. 032/Pres., con cui, allo scopo di assicurare l'operatività delle previsioni della legge regionale 7/2005, l'Amministrazione regionale determinava di procedere alla nomina dei componenti del Gruppo di lavoro tecnico di cui all'articolo 4 della legge regionale 7/2005, riservandosi di integrare il predetto organo con il rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro non appena il medesimo ente fosse stato in grado di fornire il nominativo ai fini del raggiungimento della prevista intesa;

**Vista** la nota del 15 maggio 2017 dell'Area agenzia regionale per il lavoro, con cui veniva formulata una nuova richiesta di designazione all'Ispettorato nazionale del lavoro;

**Vista** la nota del 5 giugno 2017 con cui l'Ispettorato nazionale del lavoro designava quale proprio rappresentante la dott.ssa Emanuela Miani;

**Richiamata** la generalità della Giunta regionale 23 giugno 2017, n. 1197;

**Ritenuto** di esprimere l'intesa sulla nomina della dott.ssa a dott.ssa Emanuela Miani quale rappresentante dell'Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro/Ispettorato nazionale del lavoro nell'ambito del Gruppo di lavoro tecnico di cui all'articolo 4 della legge regionale 7/2005 e, conseguentemente, di integrare la composizione del predetto organo collegiale;

**Viste** le dichiarazioni fatte pervenire dall'interessata, relative all'insussistenza di condizioni di incompatibilità per la nomina;

**Visto** l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), relativo alle procedure di conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici;

**Vista** la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale);

**Decreta**

- 1.** Di esprimere l'intesa sulla nomina della dott.ssa Emanuela Miani quale rappresentante dell'Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro/Ispettorato nazionale del lavoro nell'ambito del Gruppo di lavoro tecnico di cui all'articolo 4 della legge 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro).
  - 2.** Di disporre l'integrazione della composizione del Gruppo di lavoro tecnico di cui all'articolo 4 della legge regionale 7/2005 con la dott.ssa Emanuela Miani, in rappresentanza dell'Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro/ Ispettorato nazionale del lavoro.
- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -